

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 10.03.2009

Oggetto: Approvazione scherma di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Calcio Zevio per la gestione del campo in località "Quaggera" anno 2009.

GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 218 del 12.08.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Calcio Zevio per la gestione del campo in località Quaggera, di proprietà comunale ed erogazione di un contributo all'Associazione A. C. Zevio;

ATTESO che la convenzione è scaduta in data 31.12.2008;

DATO ATTO che l'Associazione Calcio Zevio ha dato la propria disponibilità verbale a stipulare una convenzione con scadenza il 31.12.2009 impegnandosi a mantenere una regolare manutenzione al campo in località Quaggera;

CONSIDERATO che si ritiene conveniente formulare un nuovo schema di contratto per l'affidamento in convenzione della gestione del campo in località Quaggera e delle attrezzature esistenti, alla stessa Associazione denominata A.C. Zevio;

VISTO lo schema di contratto per l'affidamento in convenzione della gestione del campo in località Quaggera di proprietà comunale, che si compone di n. 15 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

RITENUTO di dover riconoscere all'Associazione Calcio Zevio un contributo di €4.200,00 per la gestione del campo in località Quaggera di proprietà comunale, stabilendo che l'erogazione dello stesso, per il 50% avvenga immediatamente dopo la firma della convenzione e il saldo in data 30. settembre 2009 dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno agonistico precedente;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;

PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI AFFIDARE** all'Associazione A.C. Zevio con sede a Zevio, in Via Roma n° 4, mediante concessione, la gestione del campo da calcio sito in località Quaggera di Zevio Capoluogo via XXV Aprile, di proprietà del Comune di Zevio, delle attrezzature in esso esistenti secondo le modalità e le clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 15 articoli e che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla firma della convenzione e che, le spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico dell'A.C. Zevio;
3. DI ASSEGNARE un contributo di €4.200,00 all'Ass. Calcio Zevio via Roma n° 4 – 37059 Zevio (VR), come previsto dall'Art. 6 della convenzione dando atto che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con apposita determinazione ad impegnare la spesa relativa imputandola al PEG cap. 2058 (cod. 1060305) "Trasferimento ad altri soggetti nel settore sportivo" del bilancio esercizio 2009, dove esiste idonea disponibilità;
4. DI DISPORRE che l'erogazione del contributo avvenga per il 50% immediatamente dopo la firma della convenzione e il saldo entro la data del 30 settembre 2009 dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno agonistico precedente;
5. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. n. 2058 denominato "Trasferimento ad altri soggetti. Contributi ad Enti o Associazioni " non rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989 ma si rende necessaria in quanto la stessa sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere all'Ass. Calcio Zevio di avviare celermente la gestione della manutenzione;
6. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'ufficio segreteria, Uff. U.O.L.L.P.P. - Ecologia per gli adempimenti di competenza;
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni volte ad avviare celermente la gestione della manutenzione.

Rep. n.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO “QUAGGERA” DI PROPRIETA’ COMUNALE.

L’anno addì..... del mese nella Sede Municipale;

Tra il Sig. nato a il e residente in Via, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di autorizzato alla stipula del presente atto con ed in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. in data

E il Sig. nato a il e residente in Via, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’Associazione A. C. Zevio con sede in Zevio, Via Roma n° 4 - codice fiscale e partita I.V.A. 02878810239.

Si conviene e si stipula quanto segue:-

Art. 1 - Il Comune di Zevio affida in concessione all’Associazione Calcio Zevio, dalla data di stipulazione della presente convenzione e fino al 31 dicembre 2009, la gestione dei seguenti immobili Comunali:

a) n. 1 campo da calcio sito in località “Quaggera”.

L’Associazione A. C. Zevio si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria del bene immobile sopra indicato secondo le modalità della convenzione e in particolare dall’art. 3.

Art. 2 - Il Comune di Zevio si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, per motivi di interesse pubblico sopravvenuto, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno tre mesi prima e assicurando la conclusione dell’esercizio dell’attività e dei programmi assunti per l’esercizio in corso.

Art. 3 - L’Associazione A. C. Zevio assume la gestione completa dell’attività sportiva, nonché l’onere della manutenzione ordinaria delle strutture esistenti e delle eventuali migliorie.

Qualsiasi ulteriore miglioria e modifica, non prevista nella presente convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4 - La concessionaria si obbliga a mantenere per tutta la durata della concessione le attrezzature, esistenti alla data della stipula del presente atto, in perfetta efficienza.

Sono pure a carico della concessionaria gli adempimenti prescritti dalle norme di sicurezza previste per il settore.

Art. 5 - Per la gestione di particolari attività che comportino autorizzazioni, concessioni, nulla osta, collaudi o licenze da parte di Enti e/o organi dovrà provvedere di volta in volta la concessionaria.

Art. 6 - L'Amministrazione Comunale, in relazione all'entità dell'attività che A. C. Zevio deve attuare, erogherà, un contributo pari ad € 4.200,00 di cui il 50% subito dopo la firma della convenzione e il saldo entro la data del 30 settembre dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno agonistico precedente.

Art. 7 - Il Sindaco o l'Assessore allo Sport delegato farà parte di diritto del direttivo dell'Associazione A. C. Zevio alle cui riunioni sarà sempre invitato.

Art. 8 - In caso di accertata violazione della concessionaria alle norme o parte di esse contenute nella presente convenzione l'Amministrazione Comunale può disporre la revoca della concessione, da comunicarsi alla concessionaria mediante lettere raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno due mesi.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 2.

Art. 9 - La concessionaria si impegna e si obbliga, per la durata della presente concessione, a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte, o a subappaltare la gestione del presente servizio.

Art. 10 - Per l'eventuale apertura e per il funzionamento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande restano espressamente a carico della concessionaria tutti gli oneri e gli adempimenti per le relative autorizzazioni e/o licenze, nonché quelli relativi all'eventuale adeguamento delle strutture e/o attrezzature alle norme igienico-sanitarie e alle norme tecniche di prevenzione e funzionamento delle stesse attrezzature sportive.

Art. 11 - Per la presente concessione non viene stabilito alcun deposito cauzionale.

Art. 12 - Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi o a cose comunque causati e connessi all'esercizio della presente concessione.

Il concessionario, provvederà a contrarre idonea assicurazione, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività sportiva e di manutenzione per il tempo dato in concessione.

Art. 13 - Per tutte la attività gestionali, nonché per le eventuali attività commerciali, le tariffe e i prezzi praticati verranno stabiliti dalla concessionaria.

Art. 14 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far controllare o sorvegliare, in qualsiasi momento, i beni mobili, gli immobili e la gestione degli stessi oggetto della presente convenzione a mezzo di propri funzionari incaricati.

Art. 15 - Tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e quelle conseguenti sono a carico dell'Associazione A.C. Zevio.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ZEVIO:

p. L'ASSOCIAZIONE A. C. Zevio: il Presidente

VISTO: Si autorizza per l'iscrizione al repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE: